

SCRITTURA PRIVATA

tra:

ABBVIE Srl, con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), SR 148 Pontina Km 52 snc e con unità locale in Roma Viale dell'Arte n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02645920592, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Massimo Zanin ("SOCIETA'" o "COMODANTE");

e

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante ("AZIENDA" o "COMODATARIO");

Premesso che

- a) Il Comodante ha manifestato la volontà a mettere a disposizione due diversi modelli di pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa® (di seguito il "FARMACO"), rispettivamente contraddistinte con la denominazione "CADD-Legacy Duodopa Pump" e con la denominazione "Vyafuser TM" (di seguito i "BENI") ed i dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa. Tale proposta è collegata alla necessità del COMODATARIO di somministrare ai propri pazienti il FARMACO sopra menzionato e attualmente aggiudicato tramite gara sul CAT;
- b) Il COMODANTE è disponibile a concedere, in comodato d'uso gratuito, al COMODATARIO i BENI;
- c) la SOCIETA', inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella messa a punto dei BENI ed è dunque in possesso della necessaria esperienza e professionalità per supportare efficacemente l'AZIENDA, da un punto di vista tecnico, per il funzionamento dei BENI sui pazienti destinatari del trattamento con il FARMACO;
- d) la SOCIETA' è, pertanto, disponibile a supportare l'AZIENDA fornendo a titolo gratuito consulenza tecnica, svolgendo una attività formativa in presenza e/o con modalità a distanza, avente ad oggetto i BENI, rivolta al personale sanitario, al PAZIENTE e ai soggetti che prestano assistenza al PAZIENTE stesso, alle condizioni di cui al presente contratto.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1. Premesse e Definizioni

1.1 Le premesse fanno parte integrante del CONTRATTO.

1.2 In questo contratto le seguenti espressioni hanno il seguente significato:

PAZIENTE Il paziente è il soggetto in cura presso l'AZIENDA;

SPECIALIST Il personale specializzato della SOCIETA' con incarico di formare e assistere il PAZIENTE, i soggetti che prestano assistenza al paziente stesso e il personale sanitario relativamente alla gestione tecnica del Bene, al fine di garantirne un corretto utilizzo nella salvaguardia della salute del PAZIENTE.

La SOCIETA', per le attività svolte dallo SPECIALIST, potrà avvalersi anche di soggetti terzi all'uopo incaricati dalla SOCIETA' e preventivamente comunicati all' AZIENDA.

2 Oggetto dell'INCARICO - modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di responsabilità

- 2.1 La SOCIETA' mette a disposizione dell'Azienda i beni "CADD-Legacy Duodopa Pump" e "Vyafuser TM" e lo SPECIALIST esperto all'utilizzo dei BENI, in coerenza con le esigenze, le indicazioni e le richieste manifestate dall'Azienda.
- 2.2 La SOCIETA' si impegna a svolgere le attività esclusivamente di tipo formativo al fine dell'utilizzo dei beni con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, coordinandosi con l'AZIENDA.
- 2.3 L'ATTIVITA' sarà resa presso la sede dell'AZIENDA.
- 2.4 La SOCIETA' garantisce che gli SPECIALIST siano stati adeguatamente formati ed informati sull'applicazione e sull'utilizzo dei BENI. Inoltre la SOCIETA' garantisce che gli SPECIALIST siano registrati all'albo professionale degli FNOPI e quindi si attengano alla normativa vigente in materia e dal codice professionale.
- 2.5 Gli SPECIALIST della SOCIETA' dovranno ottenere un'autorizzazione scritta firmata dalla Direzione Medica di Presidio dell'Azienda al fine di accedere alle strutture ospedaliere, per lo svolgimento delle attività.
- 2.6 Lo SPECIALIST non può accedere alla documentazione del PAZIENTE ma sarà reso edotto sullo stato del paziente dal personale sanitario interno all'Azienda.
- 2.7 La SOCIETA' si impegna, inoltre, a mantenere confidenziali le informazioni dell'AZIENDA di cui possa venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività. Tale obbligo di confidenzialità sarà valido anche successivamente alla cessazione del CONTRATTO.

- 2.8 Qualora l'AZIENDA non dovesse avvalersi delle attività le clausole di cui ai punti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 non troveranno applicazione.
- 2.9 L'AZIENDA concorda espressamente che la SOCIETA', nel rendere le attività, possa avvalersi di soggetti terzi, a tal fine incaricati ed in possesso di adeguata qualificazione, conoscenza tecnica e necessaria esperienza. Con il presente CONTRATTO la SOCIETA' informa l'AZIENDA che ha incaricato la società Healthcare Network Partners Italy srl di svolgere le attività. Ogni variazione sarà preventivamente comunicata per iscritto all' AZIENDA.
- 2.10 L' AZIENDA si impegna a tenere indenne la SOCIETA' nel caso di richieste di risarcimento danni, non direttamente imputabili alla SOCIETA' stessa, oggetto di procedimenti giudiziari ovvero iniziative stragiudiziali di terzi presuntivamente danneggiati in relazione a e/o per effetto delle attività.

La SOCIETA' si assume ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento delle attività che siano attribuibili alla SOCIETA'.

3 Corrispettivo

- 3.1 La pompa CADD-Legacy e la pompa Vyafuser per Duodopa sono concesse al PAZIENTE e all'AZIENDA in comodato gratuito.
- 3.2 La SOCIETA' fornirà gratuitamente i dispositivi medici necessari.

4 Comodato d'uso

- 4.1 Il COMODATARIO dichiara di accettare in comodato d'uso gratuito i BENI e di utilizzarli esclusivamente tramite il proprio personale, con la massima cura e diligenza e a utilizzarli esclusivamente per la somministrazione del FARMACO al PAZIENTE, restando inteso che il medesimo COMODATARIO sarà responsabile per ogni uso improprio dei BENI o che non sia collegato alla somministrazione del FARMACO al PAZIENTE. I BENI consegnati in comodato d'uso saranno di volta in volta identificati dalle parti mediante apposito modulo di consegna dei BENI (**Allegato 1**) firmato dal direttore della Struttura Complessa "Neurologia" che prende in carico i BENI stesso per conto dell'AZIENDA. Nel caso in cui i BENI non siano forniti dalla COMODANTE di volta in volta al COMODATARIO ma quest'ultimo si avvalga degli stessi BENI in modo continuativo (ovvero il COMODATARIO abbia presso la sua struttura dei cosiddetti "muletti").
- 4.2 La SOCIETA' dovrà fornire il valore stimato dei BENI ai fini dell'inventariazione dello stesso, dovrà fornire altresì dettagliate schede tecniche dei BENI e la dichiarazione di corrispondenza alle vigenti norme di sicurezza.
- 4.3 L'impegno ad eseguire regolare collaudo alla presenza del personale del Servizio Ingegneria Clinica o delle altre Strutture preposte in relazione al bene dato in comodato d'uso.

- 4.4 Il COMODATARIO si obbliga a mantenere e custodire i BENI concessi in comodato con la massima cura e diligenza e/o a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- 4.5 Il COMODATARIO non potrà acquistare i BENI dalla COMODANTE.
- 4.6 I BENI dovranno essere restituiti dal COMODATARIO alla COMODANTE alla scadenza di cui all'art. 5.1 oppure prima della scadenza qualora il COMODATARIO per qualsiasi motivo decida di non avvalersi più del FARMACO per la cura dei propri PAZIENTI.
- 4.7 I BENI dovranno essere restituiti dal COMODATARIO alla COMODANTE nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
- 4.8 Per quanto qui non espressamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile.
- 4.9 La cessione a titolo di comodato d'uso gratuito dei beni non deve comportare alcun obbligo da parte del COMODATARIO nei confronti del COMODANTE, salvo quelli previsti dal Codice Civile, il COMODATARIO non si impegna in alcun modo all'acquisto del FARMACO che se non presente in azienda potrà essere oggetto di approvvigionamento attraverso le norme che regolano gli appalti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023.

5 Durata e Recesso

- 5.1 Il CONTRATTO per la prestazione del SERVIZIO e per il comodato d'uso dei BENI è a tempo determinato ed avrà una durata di 48 mesi dal momento della sua sottoscrizione, o comunque fino alla durata del contratto di fornitura del FARMACO (eventuale proroga inclusa). A detta data il contratto cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti e i BENI saranno ritirati dalla COMODANTE.

6 Clausola novativa – Forma scritta

- 6.1 Con la firma del presente CONTRATTO le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente eventuale convenzione orale e/o scritta stipulata fra le parti in relazione all'oggetto del presente CONTRATTO.
- 6.2 Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del CONTRATTO potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata preventivamente da entrambe le parti.

7 Cessione del Contratto

- 7.1 Le parti concordano che la COMODANTE ha facoltà di cedere il presente CONTRATTO ad altre società del gruppo mediante semplice comunicazione di detta cessione al COMODATARIO.

8 Comunicazioni

8.1 Qualsiasi comunicazione prevista dalle disposizioni del CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto tramite pec e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, ovvero presso il diverso indirizzo pec che le parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

pec AbbVie: abbvieshd@pec.it.abbvie.com

pec AOU Sassari: protocollo@pec.aou.ss.it

9 Foro esclusivo competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione e/o esecuzione o risoluzione del presente CONTRATTO sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

ABBVIE Srl
Un Procuratore Speciale

Dott. Massimo Zanin

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di SS
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Firma

data

Ai sensi degli articoli 1342 e 1341, secondo comma cod. civ. l'ENTE dichiara di aver specificamente rivisto, compreso ed accettato il contenuto dei seguenti articoli: 2 (Oggetto dell'INCARICO – modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di responsabilità); 4 (Comodato d'uso); 7 (Cessione del contratto); 9 (Foro esclusivo competente).

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di SS
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Allegato 1 – Modulo di consegna dei Beni

Premesso che:

- in data _____ la ABBVIE Srl e l'AZIENDA hanno stipulato una scrittura privata avente ad oggetto, tra l'altro, la concessione in comodato d'uso gratuito di due modelli di pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa®, denominate "CADD-Legacy Duodopa Pump" e "Vyafuser TM";
- in data _____ l'AZIENDA ha richiesto ad ABBVIE Srl di rendere disponibile una pompa del tipo sopra descritto;

Il sottoscritto _____, in qualità di Direttore della Struttura complessa "Neurologia" dell'AZIENDA dichiara che:

- in data _____ è stata consegnata presso la Struttura complessa "Neurologia" una pompa "CADD-Legacy Duodopa Pump" Matricola Nr. SN. _____ e una pompa "Vyafuser TM" Matricola Nr. SN. _____;
- le pompe sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi e idonee alla funzione cui sono destinate.

data

Il Direttore della Struttura Complessa
"Neurologia"
Prof. Paolo Solla